

La responsabilità del progettista (secondo lo Sblocca Cantieri)

Esistono di fatto due categorie di responsabilità che possono investire il progettista: quella contrattuale e quella derivante dal compimento di un fatto illecito. Ecco le novità in questa materia

Di **Redazione Tecnica** - 9 agosto 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Prima di **tuffarci** nell'analisi di questo specifico tema, è necessario chiarire un punto di fondo riguardante i caratteri e il contenuto dell'incarico professionale del progettista che deve essere considerato come obbligazione di risultato. Questo significa che la **prestazione del tecnico** non ha per oggetto la sola stesura di un progetto ben definito ma si concretizza nel raggiungimento del **risultato richiesto dal committente** che coincide con l'effettiva **realizzabilità dell'opera** secondo le aspettative del committente stesso.

In tal senso, infatti, si ricorda anche che da tempo la Corte di Cassazione ha confermato (Cass. 10 dicembre 1974, n. 4159 – Cass. 22 aprile 1974, n. 1156 – Cass. 18 aprile 1966, n. 960) l'esistenza di un legame tra il **diritto all'onorario** e il raggiungimento di un **risultato utilizzabile** da parte del committente dell'opera.

Come valutare però l'opera del professionista in assenza di accordi specifici? Vediamo tutto questo e in dettaglio cosa ha modificato lo **Sblocca Cantieri** sulla **responsabilità dei progettisti**.

Responsabilità del progettista e Sblocca Cantieri, quali novità?

Ripartendo da quanto confermato dalla Corte di Cassazione, il legame tra diritto all'onorario e raggiungimento di un risultato utilizzabile, comporta che la stessa opera del professionista possa essere **valutata**, in assenza di accordi specifici, sulla base del **tipo di lavoro svolto e del risultato conseguito**. La prestazione progettuale si conclude mettendo a disposizione del committente un bene (Art. 2233 c.c.) che rappresenta ma non costituisce l'opera che verrà successivamente realizzata.

Con riferimento al rapporto tra raggiungimento del risultato e corresponsione dell'onorario è necessario ricordare quanto indicato all'articolo 24, comma 8-bis del d.lgs. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. 57/2017) che prevede che le **stazioni appaltanti** non possano subordinare la corresponsione dei compensi relativi alla progettazione e alle attività tecnico-amministrative, all'ottenimento, al finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario della progettazione sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento del lavoro svolto.

Quali categorie di responsabilità investono il progettista?

In relazione alla responsabilità esistono, di fatto, due categorie di responsabilità che possono investire il progettista:

- la **responsabilità contrattuale** in cui l'eventuale colpa è legata al tipo di prestazione dovuta variando, secondo i casi, il grado della colpa stessa; il conseguente risarcimento danni è limitato (ad eccezione del dolo) ai soli danni quantificabili al momento della definizione del contratto (art. 1225 c.c.) estendendosi, invece, senza alcuna limitazione a tutti i casi di responsabilità extracontrattuali;
- la **responsabilità derivante dal compimento di un fatto illecito** come conseguenza della violazione di un diritto soggettivo assoluto (integrità fisica, proprietà).

Nel primo caso, quando la **responsabilità è legata ad inadempienze di natura contrattuale** (art. 1218 c.c., ovvero: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che

l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»), si tratta di **dolo o colpa** oppure di responsabilità oggettiva, attribuita cioè indipendentemente dall'analisi della condotta del soggetto cui viene imputata l'obbligazione di risarcire il danno.

Nel secondo caso si tratta di **predisposizioni impartite dal progettista** nella preparazione degli elaborati o calcoli strutturali oppure di **gravi omissioni** compiute nella redazione del progetto stesso le cui conseguenze hanno causato dei danni all'integrità fisica di persone o cose.

Come funziona l'obbligo della polizza assicurativa?

Il progettista incaricato è comunque obbligato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016, a stipulare una **polizza assicurativa** per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività dalla **data di approvazione del progetto** alla data di emissione del certificato di collaudo:

- la polizza che deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali **maggiori costi** che l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione;
- la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, deve coprire anche i **rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto** definitivo o esecutivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Emerge, in questo senso, l'esistenza di varie condizioni di esposizione che investono il progettista che hanno, di fatto, inizio dal momento della stipula del contratto di prestazione d'opera professionale con le relative **definizioni dei compiti** assegnati a ciascuna delle parti. Questi ambiti di responsabilità sono legati ad una serie di situazioni specifiche che sarà utile riassumere per cercare di chiarire i concetti fin qui espressi.

Errori e/o omissioni nel progetto, il punto

In merito alla responsabilità del progettista **sono considerati errori o omissioni** di progettazione ai fini dell'individuazione delle eventuali responsabilità del tecnico incaricato:

- l'**inadeguata valutazione** dello stato di fatto;
- la **mancata o erronea identificazione della normativa tecnica** vincolante per la progettazione;
- l'**inosservanza di norme specifiche** per la **tutela** archeologica, paesaggistica, idrogeologica, prevenzione incendi, ambientale e per il coordinamento della sicurezza;
- il mancato rispetto dei **requisiti funzionali ed economici** prestabiliti e risultanti da pro- va scritta;
- la **violazione delle norme di diligenza** nella predisposizione degli elaborati progettuali.



Quando si può richiedere cauzione provvisoria?

Come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1/2019, parte II, punto 4, la stazione appaltante può chiedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività ma **non può chiedere la cauzione provvisoria** per i **concorrenti incaricati di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento** e dei compiti di supporto al **Rup** (articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016).